



152/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere
Stefania Petrucci	Consigliere relatore
Beatrice Meniconi	Consigliere

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al **n. 61650** del registro di segreteria, promosso

da **CUPO Celestino** (c.f. CPUCST66D05G292F), nato a Palomonte (SA) il 5 aprile 1966 ed ivi residente in località Ferrari, n. 23, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Scarpa (c.f. SCRNCL66M30H703V, pec: avvocatonicolascarpa@pec.giuffre.it) ed elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio Picozzi/Scarpa, alla via Emilio Faà di Bruno n. 29, in virtù di mandato in calce all'atto di appello

contro

Procuratore generale della Corte dei conti

e

Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Toscana

per la riforma

della sentenza n. 34/2024 della Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana, depositata in data 10 aprile 2024;

Esaminati gli atti e documenti del giudizio;

Uditi, all'udienza pubblica del 5 giugno 2026, con l'assistenza del segretario dott.ssa Serena Scippa, il relatore consigliere Stefania Petrucci, l'avvocato Nicola Scarpa per la parte appellante ed il V.P.G. Fabrizio Cerioni, per la Procura generale.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, depositato in data 15 novembre 2022, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Toscana conveniva in giudizio Cupo Celestino, per sentirlo condannare, a titolo di dolo, al risarcimento del danno di euro 24.462,09, oltre rivalutazione ed interessi, in favore del Ministero dell'istruzione e del merito, per l'indebita percezione, dal 24.10.2018 al 30.06.2021, di emolumenti retributivi per attività di servizio prestata presso scuole della provincia di Arezzo, per effetto dell'esibizione di un titolo di studio reputato non valido ai fini dell'inserimento nelle graduatorie del personale ATA (Amministrativo Tecnico e Ausiliario).

L'azione del Requirente contabile traeva origine dalla *notitia damni* contenuta nell'informativa prot. n. 4962 del 25 novembre 2019 della Guardia di Finanza - Compagnia di Arezzo - Sezione Operativa che riportava gli esiti dell'attività di Polizia giudiziaria svolta sul territorio nazionale in materia di "*falsi titoli di studio in ambito scolastico*" e, in particolare, in tema di false attestazioni

presentate da alcuni candidati per la partecipazione al bando triennale per l'ottenimento delle supplenze del personale ATA di III fascia (collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e assistenti tecnici).

Con sentenza n. 34/2024, depositata in data 10 aprile 2024, la Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Toscana accoglieva parzialmente la domanda attorea e condannava Cupo Celestino al pagamento, in favore del Ministero dell'istruzione e del merito, dell'importo di euro 12.231,04, comprensivo di rivalutazione ed oltre interessi e spese.

Avverso la su richiamata sentenza n. 34/2024, con ricorso ritualmente notificato, ha interposto appello Cupo Celestino dolendosi, con il primo motivo di gravame, per motivazione erronea, perplessa, insufficiente, illogica, nonché, in via pregiudiziale, per nullità della sentenza, difetto di correlazione tra chiesto e pronunciato, violazione del diritto di difesa, dei principi del giusto processo e del contraddittorio, per violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dell'art. 111 della Costituzione, dell'art. 112 c.p.c., per insussistenza di responsabilità per colpa grave, erronea valutazione dei fatti ed ultrapetizione.

Secondo la prospettazione della parte appellante, il Giudice di *prime cure* avrebbe *"ingiustamente alterato gli elementi obiettivi dell'azione emettendo un provvedimento diverso da quello richiesto"* stante l'intervenuta condanna a titolo di colpa grave, a fronte della contestazione a titolo di dolo operata dalla Procura regionale, non consentendo, così, l'esercizio del diritto di difesa in

maniera concreta ed effettiva e secondo i parametri interpretativi della Corte europea dei diritti dell'uomo in tema di determinatezza dell'incolpazione.

Deduce, in particolare, l'appellante di non essere stato a conoscenza della falsità del titolo e di essere stato assolto, con sentenza definitiva del Tribunale penale di Arezzo n. 2100 del 20 ottobre 2023, con la formula "*perché il fatto non sussiste*", dai reati di falso ideologico e truffa aggravata, con il conseguente venir meno, non solo dell'elemento soggettivo del dolo, ma anche della colpa grave.

Con il secondo motivo di doglianza, la parte appellante lamenta vizio *in iudicando* per motivazione erronea, perplessa, insufficiente, illogica, per insussistenza di responsabilità e di colpa grave, per violazione ed errata interpretazione degli articoli 7 e 8 del CCNL del personale della scuola del 29 novembre 2007, in relazione al d.lgs. n. 165/2001, nonché errata valutazione dei fatti ed ultrapetizione.

La parte appellante si duole che la sentenza impugnata risulterebbe fondata sull'errato presupposto che il servizio sarebbe stato prestato "*senza il titolo utile*" e, pertanto, "*senza la prescritta capacità professionale*", non considerando, invece, la dinamica dei fatti e che la scuola del primo rapporto di lavoro, nel 2018, gli aveva comunicato che, dagli accertamenti eseguiti dall'Ufficio Scolastico regionale della Campania, emergevano criticità che non consentivano di convalidare il titolo di studio rilasciato dalla scuola Luca Pacioli di Nola, così avviandosi un procedimento disciplinare, poi sospeso per la pendenza del procedimento penale.

Lamenta, in particolare, l'appellante l'erroneità del *modus procedendi* dell'amministrazione scolastica poiché le disposizioni in tema di provvedimenti disciplinari sarebbero applicabili solo al personale con contratto a tempo indeterminato, mentre, per il personale ATA, vi sarebbe una peculiare normativa, differente dal CCNL del 29/11/2007 relativo al personale a tempo indeterminato e dettata dal D.M. 640 del 30/08/2017 istitutivo delle graduatorie triennali 2017/2020 e che prevederebbe anche le sanzioni in caso di titoli non validi e/o di punteggi dichiarati e non confermati. Ritiene, quindi, l'appellante che la dirigente scolastica dell'Istituto in cui aveva stipulato il primo contratto di lavoro, vista la comunicazione dell'Ufficio scolastico regionale della Campania in merito alla non convalida del titolo di studio, avrebbe dovuto applicare tale normativa provvedendo o alla revoca della supplenza o alla cancellazione dalla graduatoria, non potendo trovare applicazione, per il personale supplente, la disciplina in tema di licenziamento.

Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante insiste per l'assenza di colpa grave e per la carenza assoluta del reato di falso, con conseguente inconfigurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 55 *quater*, lett. d), del d.lgs. n. 165/2001, dolendosi anche per violazione degli articoli 483 e 652 c.p.p., per difetto del presupposto e di istruttoria, per contraddittorietà, ingiustizia manifesta, difetto di ponderazione, erronea valutazione dei fatti ed ultrapetizione.

Deduce, al riguardo, l'appellante di non essere stato a conoscenza della falsità del titolo; di aver subito i raggiri dell'Istituto Pacioli di Nola emittente il predetto titolo di studio e che, in ogni caso, *"il falso colposo non è un reato, in quanto è errore in buona fede"*.

Con il quarto motivo di doglianza, l'appellante, dopo aver ribadito di essere stato assolto con la formula *"perché il fatto non sussiste"*, eccepisce che, qualora sia perseguito in sede contabile ed in sede penale, il medesimo fatto materiale concernente i medesimi soggetti dal lato attivo e dal lato passivo, dovrebbe trovare applicazione il principio del *ne bis in idem*.

La parte appellante richiama, poi, l'art. 652 c.p.p. che estende l'efficacia di giudicato della sentenza penale assolutoria irrevocabile al giudizio civile o amministrativo per il risarcimento del danno, traendone la conseguenza che l'odierno giudizio andrebbe dichiarato improcedibile, per carenza di interesse ad agire.

Dovrebbe, quindi, escludersi, secondo l'appellante, la sussistenza della condotta antiggiuridica, dell'elemento psicologico, del nesso di causalità e del pregiudizio finanziario pubblico trattandosi di *"prestazione pienamente accettata dall'Amministrazione scolastica"* che, peraltro, non ha assunto alcun provvedimento disciplinare e, comunque, avrebbe posseduto un altro titolo *"pienamente efficace e sufficiente ad abilitarlo al lavoro"* poiché il titolo ottenuto dall'Istituto Pacioli di Nola consentiva solo di ottenere un punteggio più favorevole.

In conclusione, la parte appellante chiede l'annullamento o la riforma della sentenza impugnata; in via subordinata, l'ammissione della formulata istanza di definizione agevolata e, in via ancor più gradata, chiede l'esercizio del potere riduttivo, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Con decreto Presidenziale n. 3, depositato in data 18 aprile 2025, è stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di definizione agevolata presentata dall'appellante contestualmente all'atto di gravame.

Con memoria depositata in data 9 marzo 2026, la parte appellante ha ribadito le proprie argomentazioni in tema di efficacia preclusiva del giudicato penale, di assenza di dolo e colpa grave per errore scusabile e legittimo affidamento, aggiungendo che, in assenza di prova che un altro soggetto avrebbe reso un servizio qualitativamente superiore, non sarebbe configurabile un danno patrimoniale effettivo. Al riguardo, ha richiamato la giurisprudenza in tema di ordinarie mansioni operative, svolgibili in modo adeguato quale che fosse il voto del diploma comunque conseguito, così concludendo per il rigetto della domanda, con condanna dell'Amministrazione alla rifusione delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio ed, in via subordinata, per l'applicazione del potere riduttivo.

La Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni con memoria depositata in data 15 maggio 2026, rilevando, in via preliminare, che costituirebbe violazione dei principi di sinteticità e lealtà del contraddittorio la perfetta identità nell'enunciato del terzo e del quarto motivo d'appello, oltre

che la ripetizione pedissequa nel corpo dell'atto di molteplici passaggi argomentativi.

Quanto all'efficacia preclusiva del giudicato penale, il Procuratore generale, nel richiamare la pronuncia di primo grado, eccepisce che la ricostruzione degli elementi costitutivi della responsabilità erariale opera diversamente e con maggiore ampiezza.

Parimenti infondato risulterebbe, secondo la Procura generale, il motivo di gravame incentrato sul difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato posto che, secondo la consolidata giurisprudenza contabile, la riqualificazione giuridica operata dal Collegio, indipendentemente dalla contestazione operata della Procura, sarebbe legittima a condizione che non vengano mutati i fatti materiali posti a fondamento della pretesa risarcitoria.

Ad avviso del Procuratore generale, inoltre, la sentenza impugnata individuerrebbe correttamente la sussistenza dell'elemento della colpa grave, dovendosi, in ogni caso, ravvisare la piena consapevolezza da parte dell'appellante dell'essere in possesso di un identico titolo di studio precedentemente conseguito (nel 2007) presso altra scuola privata, sebbene con punteggio inferiore e quindi non sufficiente all'utile collocazione in graduatoria per l'assunzione; pertanto, il conseguito illecito arricchimento escluderebbe l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito.

In conclusione, la Procura generale chiede il rigetto dell'atto di appello, con conferma della sentenza di primo grado e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.

All'udienza del 5 giugno 2026, le parti presenti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

La causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di gravame, Cupo Celestino si duole che il Giudice di *prime cure* sarebbe incorso in vizio di ultrapetizione, violazione del diritto di difesa, dei principi del giusto processo e del contraddittorio, motivazione erronea, perplessa, insufficiente, illogica, errata valutazione dei fatti ed insussistenza di colpa grave.

Rileva, in via preliminare, il Collegio che alcuna nullità della sentenza per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato o vizio di ultrapetizione può desumersi dall'aver la Sezione territoriale provveduto alla riqualificazione dell'elemento soggettivo da dolo a colpa grave.

Rammenta, infatti, il Collegio che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza contabile d'appello, *"l'elemento soggettivo che connota la condotta è liberamente valutabile dal Giudice, a prescindere dalla prospettazione che di tale elemento, per quei medesimi fatti caratterizzati da quella stessa condotta, abbia fornito l'attore"* (II App., sent. n. 377/2017, III App., sent. n. 570/2015 e n. 579/2015).

Al riguardo, questa Sezione, nel richiamare l'orientamento della Suprema Corte di cassazione (sent. n. 34910/2023, n. 30607/2018), ha già avuto modo di precisare che, secondo il principio generale *"iura novit curia"*, il Giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto

diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame (I App., sent. n. 52/2024).

Né, ad avviso del Collegio, paiono ravvisarsi i pure lamentati dedotti profili di violazione del diritto di difesa per effetto della derubricazione dell'elemento soggettivo da dolo a colpa grave, trattandosi, piuttosto, di una differente valutazione dei medesimi elementi adeguatamente motivata dal Giudice di primo grado e che, peraltro, ha condotto ad effetti più favorevoli per l'appellante, stante l'accoglimento della quantificazione del danno contestato solo nella misura del 50%, secondo una valutazione del danno in via equitativa.

Il primo motivo di impugnazione deve, pertanto, ad avviso del Collegio, reputarsi privo di pregio ed essere respinto.

Rilevata, inoltre, la non afferenza del secondo motivo di doglianza incentrato, principalmente, sulla disciplina applicabile in materia disciplinare da parte dell'amministrazione scolastica, il Collegio deve passare ad esaminare i successivi, ma sostanzialmente sovrapponibili motivi di gravame con i quali la parte appellante ribadisce l'insussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave, rilevando la carenza assoluta del reato di falso e l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 652 c.p.p.

Rammenta, al riguardo, il Collegio che, secondo la consolidata giurisprudenza contabile (II App. sent., n. 111/2025), la sentenza penale irrevocabile di assoluzione *ex art. 652 c.p.p.* può fare stato nel giudizio contabile solo quanto alla materialità dei fatti accertati ovvero esclusi, mentre l'eventuale liceità

penale non esclude anche l'illiceità contabile, non ravvisandosi alcun automatismo tra formula assolutoria adottata ed efficacia di giudicato extrapenale, la cui valutazione va condotta, caso per caso, tenendo conto dell'effettivo accertamento contenuto nella statuizione del Giudice penale (II App., sent. n. 153/2025, n. 312/2024, n. 159/2020).

Trattasi, infatti, di disposizione che riveste carattere eccezionale, in quanto comporta una deroga al principio di autonomia e separatezza dei giudizi (quello penale da un lato e quello civile o amministrativo per danno dall'altro, rispondenti a differenti finalità), risultandone, così, preclusa l'estensione oltre i casi espressamente previsti.

Al riguardo, evidenzia il Collegio che la sentenza n. 2100/2023 del Tribunale di Arezzo, Sezione penale, sofferma, in particolare, la propria attenzione sull'eventuale falsità del titolo affermando che, dagli esiti dell'istruttoria, non risulta chiaramente la responsabilità del Cupo *"non essendo univocamente emersa l'attestazione da parte sua di un dato falso, di poi utilizzato per simulare fittiziamente il possesso di requisiti spendibili nella graduatoria"*.

In ogni caso, ad avviso del Collegio, nella vicenda in esame, non pare assumere carattere dirimente la questione afferente all'efficacia extrapenale del su richiamato giudicato di assoluzione risultando, piuttosto, meritevoli di accoglimento le ulteriori censure dedotte dalla parte appellante in tema di responsabilità amministrativo-contabile ed incentrate sulla mancata consapevolezza della falsità del titolo di studio conseguito presso l'Istituto Pacioli di Nola, nonché sul possesso di un altro titolo di studio che gli avrebbe consentito di ottenere l'impiego.

Al riguardo, rileva il Collegio che, con le recenti pronunce n. 63/2026 e n. 75/2026 aventi ad oggetto fattispecie pienamente sovrapponibili a quella dell'odierno giudizio, la Seconda Sezione centrale di appello, con condivisibili argomentazioni, ha assegnato specifica rilevanza alla presenza di un titolo *"astrattamente idoneo a supportare lo svolgimento delle mansioni prettamente esecutive"*, chiarendo che la prestazione richiesta all'appellante *"(attività di collaboratore scolastico) non è di per sé illecita, né contraria a norme imperative, ordine pubblico o buon costume. L'illiceità risiede nella condotta prodromica all'assunzione, non nell'oggetto o nella funzione economico-sociale del rapporto di lavoro poi effettivamente svoltosi"*, dovendosi distinguere tra un'illiceità *"in senso debole"* ed un'illiceità *"in senso forte"* ove solo quest'ultima preclude ogni effetto al lavoro prestato, per contrasto con principi basilari dell'ordinamento.

Nella fattispecie in esame, il Collegio non reputa, pertanto, ravvisabile quella incompatibilità tra la prestazione e i valori fondamentali dell'ordinamento che, ai sensi dell'art. 2126 c.c., giustificerebbe la totale privazione della tutela retributiva, garantita, in via generale, dall'art. 36 della Costituzione, dovendosi considerare che *"la prestazione è stata comunque eseguita, sia pure di fatto, e che la stessa ha prodotto comunque delle utilità per l'Amministrazione scolastica"* (II App., sent. n. 63/2026 e n. 75/2026).

Rileva, infatti, il Collegio che le attività richieste all'appellante non richiedevano una professionalità altamente specialistica, come nelle ipotesi in cui è richiesto il titolo di laurea o un definito titolo di specializzazione per le quali non potrebbe riconoscersi alcuna utilità per l'Amministrazione, ma configuravano ordinarie e generiche mansioni di carattere esecutivo e che non

hanno inciso sui principi di buon andamento dell'azione amministrativa.

Tanto risulta confermato dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca per il triennio 2019-2021 che, all'allegato A, punto 1, chiarisce che il collaboratore scolastico *“esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni ricevute e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica”*.

Rammenta, inoltre, il Collegio che, ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis, della l. n. 20 del 1994, *“nel giudizio di responsabilità, fermi restando il potere di riduzione e l'obbligo di esercizio del potere riduttivo nei casi previsti dal comma 1-octies del presente articolo, nella quantificazione del danno deve tenersi conto dell'eventuale concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione del danno medesimo e dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità”*.

Al riguardo, le Sezioni riunite in sede giurisdizionale di questa Corte hanno chiarito che la norma su richiamata *“riconosce la complessità degli interessi e dei fini perseguibili con l'attività amministrativa, imponendo al Giudice contabile di valutare, nei termini più ampi possibili (“comunque”), l'utilitas conseguita, con la conseguenza che l'accertamento del danno presupporrebbe una valutazione globale degli effetti prodotti”* e che: *“ciò che entra nella valutazione della fattispecie è da una parte la coincidenza del soggetto danneggiato con quello avvantaggiato, con ciò intendendo che *lucrum* e *damnum* si possono compensare tra loro in quanto intervenienti sullo stesso patrimonio; dall'altra il fatto che il bilanciamento fra*

vantaggio e danno possa giustificarsi solo in presenza di un medesimo fatto generatore del pregiudizio (SSRR in sede giur., sent. n. 24/2020/QM/SEZ).

Aggiunge il Collegio che l'appellante risultava in possesso di altro titolo di studio astrattamente idoneo per l'accesso al posto e che, nella vicenda in esame, l'amministrazione danneggiata non ha mosso alcuna contestazione sull'idoneità dell'attività svolta.

Conseguentemente, nel solco del su richiamato orientamento giurisprudenziale in materia, reputa il Collegio che il danno arrecato dalla condotta dell'appellante debba *"condivisibilmente ritenersi sterilizzato dall'utilità che la prestazione in via di fatto"* ha prodotto (II App., sent. n. 63/2026 e n. 75/2026).

Pertanto, conclusivamente, il Collegio, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione, o, comunque, inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, accoglie l'atto di appello proposto da Cupo Celestino, con conseguente integrale riforma della sentenza di primo grado.

Le spese di difesa, in favore della parte appellante ed a carico del Ministero dell'Istruzione e del merito, sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. **61650** del ruolo generale, accoglie l'atto di appello proposto da **CUPO Celestino**, con conseguente integrale riforma dell'impugnata sentenza.

Le spese di difesa, in favore della parte appellante ed a carico del Ministero

dell'istruzione e del merito, sono liquidate in euro 1.500,00.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2026.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Stefania Petrucci

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Massimo Lasalvia

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 08/07/2026

IL DIRIGENTE

Massimo Biagi

Firmato digitalmente